

Oggetto: Applicazione della disciplina relativa all'equo compenso agli appalti di servizi di ingegneria e architettura a seguito dell'entrata in vigore il primo gennaio 2025 del D.Lgs. 209/2024

Mittente: Rocco Raffaele <r.rocco@regione.vda.it>

Data: 20/01/2025, 12:24

Buongiorno




Come noto, il D.Lgs. 209/2024 introduce disposizioni integrative e correttive al Codice Appalti e definisce i termini di applicabilità della legge sull'equo compenso al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi in gioco.

L'argomento era stato oggetto di confronto con gli Ordini e collegi in indirizzo in relazione all'applicabilità delle disposizioni agli appalti pubblici di servizi di ingegneria e di architettura e a fine maggio 2024 il Tavolo tecnico d.lgs. 36/2023, istituzionalizzato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 286/2024, aveva assunto le motivazioni esplicitate dal giudice amministrativo quali valida ragione per l'applicabilità dell'equo compenso ai servizi di ingegneria e architettura affidati ai sensi del d.lgs. 36/2023, specificando che, per assicurare omogeneità di comportamento all'interno dell'Ente, era opportuno, negli affidamenti in parola, consentire il ribasso sulla sola quota "spese e oneri accessori", di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, e applicare l'equo compenso per determinare la voce "compenso" da corrispondere al professionista, secondo quanto previsto dall'articolo 4 e dalle tabelle del medesimo decreto ministeriale, come integrato dall'allegato I.13 del d.lgs. 36/2023.

Di tale conclusione erano stati informati i RUP regionali e in tale senso si era proceduto nell'applicazione della normativa.

Il d.lgs. 209/2024, entrato in vigore il primo gennaio u.s., contiene nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici. In particolare le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere h) e i) del D.Lgs. n.209/2024 modificano l'art.

41 del D.Lgs. n. 36/2023 nel seguente modo:

- dal comma 15 viene soppresso il secondo periodo che disponeva "I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento";
- dopo il comma 15 vengono aggiunti i seguenti:
 -  15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
 - b. il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
 -  15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.
 -  15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), [affidamenti diretti – n.d.r.] i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Inoltre l'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.209/2024 modifica l'Allegato I.13 (Determinazione dei parametri per la progettazione) del D.Lgs. n. 36/2023 introducendo la seguente disposizione:

- dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
 - «Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici
 - 1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:
Se $R_i < R_{med}$
 $P_{ei} = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$
Se $R_i > R_{med}$
 $P_{ei} = X$
ove
 - P_{ei} =punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
 - R_i =ribasso offerto dell'operatore economico i-esimo;
 - R_{med} =media ribassi offerti;
 - α =coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
 - X =punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30»

Il Tavolo d.lgs. 36/2023 ha quindi ulteriormente esaminato la tematica relativa all'applicazione normativa in materia di equo compenso, agli appalti di servizi di ingegneria e architettura disciplinati dal d.lgs. 36/2023, ritiene che:

1. per i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro, i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto "decreto parametri",

sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Si procede all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, mentre per il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara.

In relazione alla gestione della quota del 35 per cento dell'importo a base di gara assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte e tenuto conto della volontà di valorizzare la componente tecnica dell'offerta, risulta opportuno predefinire il valore dei seguenti parametri per le motivazioni ivi indicate:

- *il coefficiente α - previsto dal nuovo metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica - verrà fissato pari a 0,2 per garantire un buon bilanciamento dell'attribuzione del punteggio ai ribassi appena inferiori alla media (posto che quelli molto inferiori sono comunque penalizzati nell'attribuzione del punteggio) tra un punteggio prossimo al valore massimo, nel caso di applicazione di un coefficiente pari a 0,1, e un punteggio significativamente distante dal valore massimo, nel caso di applicazione di un coefficiente pari a 0,3;*
- *il punteggio economico sarà stabilito pari al 20 per cento, per garantire la necessaria coerenza con il valore del coefficiente α .*

- 2. per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.*

Al fine di uniformare le procedure di affidamento nell'ambito del nuovo quadro normativo sopra richiamato è intenzione dell'Amministrazione regionale fornire ai propri RUP indicazioni in tale senso affinché si attengano alle stesse. La medesima decisione sarà rappresentata anche agli Enti locali e agli altri Enti convenzionati con la SUA

Trattandosi di una diretta applicazione della normativa con la presente si informano gli Ordini e Collegi in indirizzo degli orientamenti assunti e li si invita ad esprimere eventuali osservazioni contrarie entro venerdì 24 p.v. allo scrivente. In caso pervengano osservazioni si procederà ad organizzare per la settimana successiva una riunione del tavolo tecnico con i professionisti per il loro esame. Nel caso in cui non ci siano osservazioni, si riterrà condivisa l'impostazione data dall'Amministrazione regionale, e si procederà con la formalizzazione ai RUP dell'Amministrazione regionale delle linee guida sopra descritte.

Il Coordinatore
Ing. Raffaele ROCCO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
ORDINE DEI GEOLOGI
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Prot. n. 002/OCT/2025 - PEC

Aosta, 23 gennaio 2025

All'Assessore Davide SAPINET
Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente

Al Coordinatore del Dipartimento
Programmazione, Risorse idriche
e Territorio

PEC

difesa_suolo@pec.regione.vda.it

Oggetto: Applicazione della disciplina relativa all'equo compenso agli appalti di servizi di ingegneria e architettura a seguito dell'entrata in vigore il primo gennaio 2025 del D.Lgs. 209/2024. – *OSSERVAZIONI A PROPOSTA ING. ROCCO DEL 20/01/2025.*

I sottoscritti Ordini e Collegi Tecnici della Valle d'Aosta, in relazione all'oggetto, osservano quanto segue:

1) per i **Servizi di Architettura e Ingegneria di importo pari o superiore a 140.000 euro**,

- nel plaudere la volontà da Voi espressa e pienamente da noi condivisa di "*valorizzare la componente tecnica dell'offerta*";
- effettuate diverse simulazioni sulla base del metodo di calcolo applicabile;

Auspicano che, proprio in coerenza alla suddetta volontà e tenuto conto del "grado di complessità" delle opere (ancor più significativo nella nostra realtà alpina), il coefficiente "a" (alfa) assuma i seguenti valori, compresi nella "forbice" di legge:

- per opere con "grado di complessità" (della categoria prevalente) pari o superiore a 0,95: a=0,10;
- per opere con "grado di complessità" (della categoria prevalente) inferiore a 0,95: a=0,20;
- con i conseguenti "pesi" dell'elemento "prezzo":
 - per a=0,10: punteggio economico stabilito pari al 10%;
 - per a=0,20: punteggio economico stabilito pari al 20%;


Ferma restando la possibilità di poter competere solo in base a criteri qualitativi, così come previsto dal comma 5 dell'Art. 108 del DLgs 36/2023, che si chiede di evidenziare nel documento.

2) per i **Servizi di Architettura e Ingegneria di importo inferiore a 140.000 euro**, oggetto di affidamento diretto, nulla si obietta rispetto al testo proposto.

Nel renderci immediatamente disponibili ad un confronto, porgiamo cordiali saluti.


Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Valle d'Aosta

Ing. Alexia BENATO




Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Valle d'Aosta

Dott. Agr. Roberto GAUDIO



Il Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati della Valle d'Aosta

Per. Ind. Biagio VOLPE



Il Presidente dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Valle d'Aosta

Arch. Sandro SAPIA



Il Presidente dell'Ordine dei Geologi
della Valle d'Aosta

Dott. Geol. Stefano DE LEO



Il Presidente del Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Valle d'Aosta

Geom. Denise AVOYER

